

QUESTIONI APERTE

Competenza penale del giudice di pace

La decisione

Lesioni aggravate dal contesto familiare e relazionale - Reato commesso in danno del figlio naturale - Competenza del giudice di pace - Difformità rispetto allo stesso reato commesso in danno del figlio adottivo - Disparità di trattamento ingiustificata - Illegittimità costituzionale (C.p., artt. 131-*bis*, 577 co. 1 e 2, 582; C.p.p., art. 282-*bis*; d. lgs. n. 274/2000, art. 4).

È costituzionalmente illegittimo l'art. 4, co. 1, lett. a d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, co. 2 C.p., per fatti commessi contro l'ascendente o il discendente di cui al numero 1) del primo co. dell'art. 577 C.p.

In via consequenziale, ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, dichiara costituzionalmente illegittimo l'art. 4, co. 1, lett. a d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, co. 2 C.p., per fatti commessi contro gli altri soggetti elencati al n. 1) del primo comma dell'art. 577 C.p., come modificato dalla l.11 gennaio 2018, n. 4.

CORTE COSTITUZIONALE, 14 dicembre 2018 (ud. 7 novembre 2018), n. 236 - LATTANZI, *Presidente*.

Competenze penali del giudice di pace ed esigenze di protezione della vittima

L'articolo analizza la recente sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2018 con cui è stata dichiarata l'illegittimità della disciplina che assegna al giudice di pace la competenza a giudicare il reato di lesioni lievissime commesso in danno del figlio naturale, sulla base di una ingiustificata discriminazione rispetto al reato di lesioni commesso in danno del figlio adottivo, che, in quanto di competenza del Tribunale, può godere di protezione attraverso un ordine di allontanamento dalla casa familiare. Pur riconoscendo l'odiosa e ingiustificata disparità di disciplina, si segnala la delicatezza di una scelta, non priva dei connotati tipici della politica legislativa, che genera un effetto *in malam partem*, in ragione della prevalenza dell'interesse alla protezione della vittima.

*The article offers an analysis of a recent judgment of Constitutional Court (n. 236/2018), which, declaring the illegitimacy of the discipline that assigns to the justice of peace the competence to judge the crime of very slight injuries committed in detriment of the natural son, on the basis of an unjustified discrimination with respect to the same crime committed against the adoptive son, who, being judged by the Tribunal, can be protected by a protection order to move away from the family home. Recognizing the hateful and unjustified disparity of discipline, the Author notes the delicacy of a choice, not without the typical connotations of legislative policy, which generates effects in *malam partem*, due to the prevalence of interest in protecting the victim.*

SOMMARIO: 1. Le competenze penali del giudice di pace in materia di lesioni lievissime: un intricato

groviglio normativo. - 2. Principio di uguaglianza e di ragionevolezza nella individuazione dei soggetti tutelati. - 3. La declaratoria di incostituzionalità e gli effetti *in malam partem*: in particolare, l'operatività delle cautele a protezione della vittima. - 4. Protezione della vittima vs libertà dell'imputato: un piano pericolosamente inclinato.

1. Le competenze penali del giudice di pace in materia di lesioni lievissime: un intricato groviglio normativo.

La Corte costituzionale¹ è stata chiamata a valutare la ragionevolezza di un assetto normativo che, nel delineare la competenza penale del giudice di pace, si presenta oggi di difficile lettura, in ragione della stratificazione alluvionale degli interventi novellistici che hanno interessato l'art. 4 d. lgs. n. 274/2000. Attraverso una fitta serie di rinvii e richiami, la disposizione richiede all'interprete una lettura su più piani e, al contempo, favorisce lo smarrimento, non solo dell'operatore del diritto, ma anche, all'evidenza, dello stesso legislatore, che finisce per perdere di vista contenuti e limiti dei rinvii di volta in volta declinati al fine di selezionare la materia da devolvere alla cognizione dell'organo onorario.

Così, anche con riguardo ad uno dei reati più significativi, sia sul piano simbolico sia sul piano della ricorrenza statistica, attribuiti alla competenza del giudice di pace -ossia il delitto di lesioni personali volontarie²- si registra una dizione normativa tutt'altro che chiara e lineare: è su questa previsione che, con la sentenza n. 236/2018, la Corte costituzionale interviene, censurandone i contenuti per contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza espressi dall'art. 3 Cost.

La lettera a) dell'art. 4 d. lgs. n. 274/2000 esordisce, invero, richiamando i delitti di cui agli artt. 581 e 582 c.p. e, con riferimento a quest'ultimo, si preoccupa di attribuire al giudice di pace le sole «ipotesi di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte»: si tratta di una scelta sintonica con le caratteristiche di fondo della giurisdizione di pace, che nasce nel segno di una vocazione conciliativa, la quale trova massima consacrazione nella mediazione tra offeso e imputato, che si traduce nell'epilogo liberatorio poggiante sulla remissione della querela³. Coerente con le linee di fondo dell'impianto nor-

¹ Corte cost., n. 236 del 2018.

² Sul punto osservava già PAPA, *La competenza per i reati previsti dal codice penale*, in *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di Giostra, Illuminati, Torino 2001, 107, come «[l]'attribuzione della competenza in materia di lesioni personali costituisce un altro dei punti davvero salienti della riforma».

³ In ordine alla vocazione conciliativa voluta dal legislatore del 2000 come caratteristica distintiva della giurisdizione penale di pace v. FIDELBO, voce *Giudice di pace (dir.proc.pen.)*, in *Dig. Pen., II Agg.*, Torino 2004, 242; GARUTI, *Peculiarità della giurisdizione penale del giudice di pace*, in *Giud. pace* 2005, f. 3, 262; MANZIONE, *Commento all'art. 2*, in *Giudice di pace e processo penale*, a cura di M.

mativo è, dunque, la scelta di assegnare al giudice di pace la competenza per le lesioni personali di ridotta entità (art. 582, comma 2 c.p.), nei limiti in cui queste siano sottoposte ad un regime di perseguibilità condizionato all’iniziativa dell’offeso/querelante⁴.

Su tale opzione legislativa in tempi più recenti è stato inserito un importante ritaglio: con il d.l. 14 agosto 2013, n. 93⁵ –provvedimento dal contenuto eterogeneo che prevede, tra l’altro, disposizioni volte a contrastare la c.d. violenza di genere– il legislatore interviene sulla materia della criminalità endofamiliare o relazionale ed eleva l’attenzione rispetto ad alcune tipologie criminose che, per quanto connotate da una ridotta lesività, possono assumere il ruolo di “reato-spia”, potendo rappresentare il sintomo di un pregiudizio importante della serenità e dell’unità che dovrebbe contrassegnare l’ambiente domestico: lì dove il consorzio umano dovrebbe costituire un luogo di reciproco sostegno e protezione, la realizzazione di condotte aggressive dell’incolumità fisica costituisce l’indice di una degradazione del rapporto familiare, che può costituire l’*humus* per una pericolosa *escalation* di comportamenti violenti.

In questa prospettiva si apprezza il particolare rilievo che le condotte di lesioni volontarie, seppure lievissime, possono rivelare, quando realizzate all’interno di un contesto familiare, così da suggerire al legislatore di ampliare il ricorso ad alcuni congegni protettivi anche in favore della vittima di tali rea-

Chiavario, Marzaduri, Torino 2002, 33; MARZADURI, *Procedimento penale davanti al giudice di pace*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di M. Bargis, Padova 2018, 1207; ID., *L’attribuzione di competenze penali al giudice di pace: un primo passo verso un sistema penale della conciliazione?*, in *Giudice di pace e processo penale*, cit., 10; T. PADOVANI, *Premesse introduttive alla giurisdizione penale di pace*, in *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, cit., XIV; VARRASO, *Il procedimento penale davanti al giudice di pace*, Milano 2006, 39.

⁴ In proposito v. già quanto affermato in sede di Relazione governativa al d. lgs. n. 274/2000, in *Guida-Dir.* 2000, f. 38, 41; in dottrina, rileva il collegamento C. DI BUGNO, *Commento all’art. 4*, in *Giudice di pace e processo penale*, cit., 51; PAPA, *La competenza per i reati previsti dal codice penale*, cit., 104.

⁵ D.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni in l. 15 ottobre 2013, n. 119, intitolato “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, che recepisce le indicazioni provenienti dalla Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011, sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. In tema v. BELLUTA, *Processo penale e violenza di genere: tra pulsioni preventive e maggiore attenzione alle vittime di reato*, in *Leg. pen.* 2014, 68 ss.; BERTOLINO, *Violenza e famiglia: attualità di un fenomeno antico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2015, 1710 ss.; EAD., *Considerazioni su alcune delle misure antiviolenza contenute nella l. n. 119/2013 su sicurezza pubblica e femminicidio*, in *Riv. pen.* 2013, 1203; DE MARTINO, *Le innovazioni introdotte nel codice di rito dal decreto legge sulla violenza di genere, alla luce della direttiva 2012/29/UE*, www.penalecontemporaneo.it; PAVICH, *Le novità del decreto legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili*, www.penalecontemporaneo.it; PISTORELLI, *Prime note sulla legge di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 93 del 2013, in materia tra l’altro di “violenza di genere” e di reati che coinvolgono minori*, *ivi*.

ti. Di particolare significato ed impatto concreto è la scelta di consentire il ricorso a misure di prevenzione⁶ e misure cautelari personali anche per reati che si attestano su livelli di gravità ben più ridotti di quelli segnati in via generale dall'art. 280 c.p.p., tra i quali spicca il reato di lesioni personali⁷. Quest'ultimo viene, infatti, richiamato all'art. 282-*bis* co. 6, c.p.p., rendendo possibile disporre l'allontanamento dalla casa familiare in via cautelare anche nei procedimenti aventi ad oggetto il reato di cui all'art. 582 c.p. «limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate».

Il decreto legge n. 93/2013 niente aveva previsto in ordine al riparto di competenze, lasciando le lesioni lievissime nella competenza del giudice di pace, il quale, in forza dei limiti generali posti dall'art. 2 d. lgs. n. 274/2000, non può applicare misure cautelari personali. Per consentire il ricorso alle più energiche forme di contrasto della criminalità endofamiliare, il legislatore del 2013 è allora nuovamente intervenuto sull'art. 4, lett. a), d.lgs. n. 274/2000 in sede di conversione nella l. n. 119/2013, ed ha escluso dalla giurisdizione di pace le lesioni personali *ex art. 582* che, pur perseguibili a querela di parte, siano commesse «contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente». In proposito si osservava nella Relazione illustrativa⁸ come la legge di conversione avesse sottratto parte delle competenze in materia di lesioni personali all'organo onorario «nell'ottica di una più incisiva repressione della violenza domestica». Già in quella prima nota illustrativa, peraltro, si segnalava come «il reato di lesioni personali aggravato

⁶ In forza di quanto previsto dall'art. 3 d.l. n. 93/2013, può trovare applicazione la misura di prevenzione dell' ammonimento del questore per le ipotesi di lesioni volontarie perseguibili a querela realizzate in ambito domestico; il ricorso all' ammonimento era già stato previsto per gli indiziati di atti persecutori di cui all'art. 612-*bis* c.p. ad opera del provvedimento normativo che ebbe ad introdurre tale fattispecie (cfr. art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. con modificazioni in l. 23 aprile 2009, n. 38) e, per questo reato è ora prevista la possibilità di disporre anche la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale (cfr. quanto previsto dall'art. 4 d.lgs. n. 159/2011, come modificato dalla l. n. 161/2017). Sulle misure di prevenzione collegate ad esigenze di protezione della vittima v., BRONZO, *Le "nuove" misure prescrittive*, in *Pluralismo delle misure cautelari personali. Tra tipicità e adeguatezza*, a cura di Bronzo, La Regina, Spagnolo, Padova 2017, 56 ss.; NEGRI, *Le misure cautelari a tutela della vittima: dietro il paradigma flessibile, il rischio di un'incontrollata prevenzione*, in *Giur. it.* 2012, 467 ss.; ZACCHE', *Le cautele fra prerogative dell'imputato e tutela della vittima di reati violenti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2015, 667 ss.; nonché, volendo, BONINI, *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, Milano 2018, 99 ss.

⁷ Anche l' interpolazione dell'art. 282-*bis*, co. 6, c.p.p. è stata operata dal d.l. n. 93/2013, che ha così operato un sensibile ampliamento operativo di questa particolare misura cautelare personale, in via chiaramente derogatoria alla regola generale espressa dall'art. 280 c.p.p. Quanto alle potenzialità applicative delle misure cautelari personali a protezione della vittima sia consentito rinviare a BONINI, *Il sistema di protezione della vittima*, cit., 172 ss. e 245 ss.

⁸ Corte suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario, Rel. N. III/03(2013) del 16 ottobre 2013, in www.penalecontemporaneo.it.

perché commesso contro l'ascendente o il discendente⁹ (art. 585 in relazione all'art. 577, co. 1, n. 1 c.p.) continua[ss]e ad appartenere alla competenza del giudice di pace».

Insomma, l'intervento d'urgenza aveva fatto proprio l'obiettivo di estendere la protezione al familiare e/o convivente vittima di lesioni personali attraverso l'interpolazione dell'art. 282-*bis* c.p.p., ma al contempo non aveva reso praticabile tale strumento in ragione dell'attribuzione al giudice di pace del reato di cui all'art. 582 c.p.; per ovviare a tale limite, in sede di conversione si è circoscritta la competenza del giudice onorario, escludendo il reato di cui all'art. 582 c.p. commesso in danno di uno dei soggetti di cui all'art. 577, co. 2, c.p.

L'urgenza del provvedere con decreto legge aveva prodotto un *impasse* normativo, tale da ibernare lo strumento protettivo formalmente esteso anche al reato di cui all'art. 582 c.p.; la rapidità della procedura di conversione ha solo in parte rimediato all'incompletezza dell'opera di novellazione, apponendo una "pezza" troppo piccola rispetto al "vuoto" di protezione lasciato dal decreto legge¹⁰. Sulla base del prodotto normativo "finito" nel 2013, infatti, i soggetti indicati nell'art. 577, co. 1 c.p., che avessero subito lesioni personali lievissime continuavano a vedere attribuita al giudice di pace la competenza a decidere in merito¹¹.

2. Principio di uguaglianza e di ragionevolezza nella individuazione dei soggetti tutelati.

Su questo ritaglio eccettuativo della competenza del giudice di pace si pronuncia la Corte costituzionale con la sentenza n. 236 del 14 dicembre 2018, affrontando una q.l.c. che evidenzia una disparità trattamentale particolar-

⁹ Cfr. Corte suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario, Rel. N. III/03bis/2013, Errata corrige, in www.penalecontemporaneo.it, che corregge la dizione originariamente fissata nel riferimento al reato «reato commesso dall'ascendente o dal discendente».

¹⁰ In senso critico, sulla scelta di intervenire sul tema con provvedimento d'urgenza, v. PADOVANI, *Sicurezza pubblica: quel collasso dei codici "figlio della rincorsa all'ultima emergenza"*, in *Guida Dir.* 2013, f. 36, 10. Evidenzia fin da subito la frettezza dell'intervento LO MONTE, *Repetita (non) iuvant: una riflessione "a caldo" sulle disposizioni penali di cui al recente d.l. n. 93/13, conv. in l. n. 119/13 in tema di "femminicidio"*, in www.penalecontemporaneo.it 12 dicembre 2012, che parla di un «intervento legislativo dettato dalla "fretta" e, in quanto tale, non privo di lacune che, verosimilmente, saranno fonte di difficoltà in sede di applicazione».

¹¹ Sotto altro angolo di visuale, restavano privi di tutela ai sensi dell'art. 282-*bis* c.p.p. anche quanti fossero legati all'imputato di lesioni lievi da un rapporto di stabile convivenza *more familiae*, fino a quando la legge 11 gennaio 2018, n. 4 non ha provveduto ad estendere il catalogo delle circostanze aggravanti di cui all'art. 577, co. 1, n. 1) c.p. anche ai fatti commessi «contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente». Per un cenno a questa aporia originariamente sommata a quella creata attraverso la novella del 2013 v., volendo, BONINI, *Il sistema di protezione della vittima*, cit., 177 s.

mente evidente e senza dubbio odiosa. Nel lasciare al giudice di pace la competenza per decidere sulle lesioni personali commesse in danno delle persone di cui al co. 1 dell'art. 577 c.p., mentre si assegnava al tribunale la competenza sullo stesso reato quando fosse consumato nei confronti di una delle persone di cui al comma 2 dello stesso art. 577 c.p., il legislatore ha realizzato una diversa selezione del giudice competente (e delle corrispondenti previsioni procedurali) a seconda che la persona offesa sia il figlio adottivo (art. 577, co. 2 c.p.) ovvero il figlio naturale (art. 577, co. 1, c.p.): nella prima ipotesi la competenza è attribuita al tribunale, nel secondo caso all'organo onorario.

La Corte affronta la questione alla luce del parametro di cui all'art. 3 Cost., nella sua duplice accezione di principio di uguaglianza e di criterio di ragionevolezza normativa e, con un *dictum* difficilmente criticabile in numerose parti del suo *iter* argomentativo, ritiene che ricorra una violazione del precetto costituzionale sotto entrambi i punti di vista.

Ripercorsa l'equiparazione normativa tra figlio naturale e figlio adottivo, che fa da veicolo ad un più generalizzato principio che pone al centro la tutela del figlio come persona, la Consulta sgombra il campo da ogni dubbio in ordine all'uguaglianza tra i due soggetti, che risulta pertanto violata da una disciplina che ne assegni la tutela a giudici diversi allorquando siano vittime della medesima condotta criminosa¹².

I giudici costituzionali passano poi a verificare se tale differenziazione di trattamento derivante dalle regole di competenza possa trovare una giustificazione e, battendo sentieri già percorsi in precedenti *decisa*, ricordano come il giudizio in punto di ragionevolezza debba essere contenuto alla luce della «ampia discrezionalità del legislatore» nella materia processuale penale, che trova «il solo limite della non manifesta irragionevolezza delle scelte compiute»¹³. Ancora, si precisa come «lo scrutinio di non manifesta irragionevolezza,

¹² L'assimilazione di stato tra figlio naturale e figlio adottivo viene analizzata sia sul versante civilistico, sia su quello penalistico: la Corte osserva come in ambito civilistico la parificazione tra figli nati all'interno del matrimonio, figli naturali e figli adottivi sia completa alla luce dell'opera di novellazione effettuata dalla l. 10 dicembre 2012, n. 219 (a commento v. MALFATTI, *Illegittimità dell'automatismo nell'attribuzione del cognome paterno: la "cornice" giurisprudenziale europea non fa il quadro*, in *Forum Quad.cost.*, 5 gennaio 2017), in forza della quale già Corte cost. sent. 8 novembre 2016, n. 286 aveva affermato che «il legislatore ha posto le basi per la completa equiparazione della disciplina dello *status* di figlio legittimo, figlio naturale e figlio adottato, riconoscendo l'unicità dello *status* di figlio». Quanto al settore penale, la Corte osserva come la disciplina sostanziale prevede «un'analoga equiparazione tra figlio naturale e figlio adottivo», in relazione a molteplici fattispecie criminose.

¹³ In ordine ai connotati e ai limiti del principio di uguaglianza e del giudizio di ragionevolezza che la Corte conduce nella materia penale v. DODARO, *Uguaglianza e diritto penale. Uno studio sulla giurisprudenza costituzionale*, Milano 2012, 317 ss.; PALAZZO, *Offensività e ragionevolezza nel controllo di*

in questi ambiti, impone, infatti, alla Corte costituzionale di verificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva» e si rievoca pure il parametro della «proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire» ad integrare il giudizio in punto di ragionevolezza delle scelte legislative¹⁴. Dopo tale premessa, la Consulta verifica la tenuta della differenziazione dei risvolti processuali che seguono alla commissione del reato di lesioni personali lievissime in danno del figlio adottivo ovvero del figlio naturale, sottolineando la mancanza di ogni giustificazione per una simile soluzione normativa, che addirittura ribalta la valutazione compiuta in altre occasioni dal legislatore che sembra assegnare una maggior rilievo alla tutela penale del figlio naturale, rispetto a quella riservata al figlio adottivo¹⁵.

La violazione del canone costituzionale, sia nella sua dimensione più immediata del principio di uguaglianza, sia in quella che esige ragionevolezza della soluzione normativa, innesca un ulteriore passaggio nel percorso seguito dalla Corte, che ritiene di dover operare una *reductio ad legitimitatem*: questa viene realizzata dai giudici delle leggi attraverso l'estensione della competenza del tribunale anche a quelle ipotesi di lesioni lievissime in ambito familiare che l'art. 4 d. lgs. n. 274/2000 tratteneva al giudizio dell'organo onorario.

La Corte costituzionale dichiara così l'illegittimità dell'art. 4 d. lgs. n.

costituzionalità sul contenuto delle leggi penali, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2002, 366 s.; RECCHIA, *Le declinazioni della ragionevolezza penale nelle recenti decisioni della Corte costituzionale*, in *Dir. pen. cont.* 2015, f. 2, 61 ss., che evidenzia come la valutazione più elementare del profilo della ragionevolezza -che si risolve in un giudizio binario, non necessitante di un *tertium comparationis* - è quella che attiene all'uguaglianza, che ha «rappresentato lo *starting point* della Corte costituzionale», operante «laddove la scelta incriminatrice del legislatore assume, senza alcuna giustificazione, il sesso, la razza, la condizione sociale o la religione come elemento idoneo a determinare un trattamento differenziato»; su questo profilo v. anche FIERRO, *La ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale italiana*, leggibile in www.cortecostituzionale.it. Per un efficace affresco sul giudizio di ragionevolezza v. CARTABIA, *I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana*, leggibile in www.cortecostituzionale.it.

¹⁴ Proprio in relazione alla disuguaglianza che introduce momenti di discriminazione la Consulta ha avuto modo di evidenziare la relazione intercorrente tra ragionevolezza e proporzionalità: cfr. in proposito Corte cost., 24 giugno 2010, n. 227, ove si è affermato che «[il] divieto di discriminazione [...] consente sì di differenziare la situazione [...], ma la differenza di trattamento deve avere una giustificazione legittima e ragionevole, sottoposta ad un rigoroso test di proporzionalità rispetto all'obiettivo perseguito».

¹⁵ La Corte richiama, infatti, la disciplina dettata in tema di aggravanti del delitto di omicidio che, alla luce del disposto dell'art. 577 c.p. commina la pena dell'ergastolo nel caso in cui il fatto sia realizzato contro il figlio naturale (art. 577, co. 1, c.p.) e la reclusione da ventiquattro a trenta anni nel caso in cui il fatto sia commesso in danno del figlio adottivo (art. 577, co. 2, c.p.)

274/2000, nella parte in cui circoscrive la disciplina eccezzuativa della competenza penale del giudice di pace in tema di lesioni lievissime alle sole ipotesi di cui all'art. 577, co. 2, c.p. La declaratoria di incostituzionalità viene poi estesa oltre i confini del *petitum* con l'effetto di attrarre nelle competenze del tribunale tutte le ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 577, co. 1, lett. a) c.p., così da ricomprendersi le condotte di reato commesse «contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile»; per tale via si rende omogenea la disciplina della competenza per le lesioni consumate in un contesto familiare, allargando significativamente la platea dei soggetti che potranno trovare d'ora in poi tutela all'interno di una vicenda procedimentale che non è più improntato allo schema rarefatto e semplificato della giurisdizione di pace.

A seguito dell'intervento correttivo operato dalla Consulta, l'articolato normativo limita la materia devoluta al giudice di pace in tema di lesioni volontarie lievissime alle sole ipotesi perseguibili su querela che non siano riconducibili alla criminalità endofamiliare e/o endorelazionale: già l'art. 4 d.lgs. n. 274/2000, come riformulato nel 2013, riportava nelle competenze del tribunale le lesioni commesse in danno dei soggetti di cui al co. 2 dell'art. 577 c.p. (coniuge divorziato, altra parte dell'unione civile, ove cessata, fratello o sorella, padre o madre adottivi, figlio adottivo o affine in linea retta), nonché quelle commesse nei confronti del convivente; a questi si aggiungono oggi il figlio naturale e tutti i soggetti elencati nel co. 1 dell'art. 577 c.p. che, in ragione della mancata convivenza con l'imputato, non ricadevano nella clausola eccezzuativa della competenza del giudice di pace (ascendente o discendente, coniuge, anche legalmente separato, altra parte dell'unione civile).

3. La declaratoria di incostituzionalità e gli effetti *in malam partem*: in particolare, l'operatività delle cautele a protezione della vittima.

L'operazione di ortopedia costituzionale compiuta sul corpo dell'art. 4 d.lgs. n. 274/2000 si muove nel segno di un'applicazione per certi versi elementare e intuitiva del principio di uguaglianza, che non poteva che rifuggire ogni trattamento diseguale tra soggetti che hanno in comune la qualità di figlio rispetto all'imputato, seppure determinata ora dalla procedura di adozione ora dalla filiazione naturale. Parimenti condivisibile è l'estensione della questione alle altre situazioni relazionali indicate all'art. 577 c.p., che non erano prese in considerazione ai fini dell'instaurazione del giudizio davanti al tribunale: la Corte ben sottolinea in proposito l'eccentricità -frutto per lo più del disorientamento legislativo collegato all'incedere alluvionale delle opere di novellazione- del distinguo tra lesioni lievissime, commesse in danno del coniuge

separato o del coniuge divorziato, nonché della parte dell'unione civile che subisca il reato in costanza o dopo la cessazione della stessa. Il disallineamento tra la normativa sostanziale che accomuna le varie situazioni relazionali ai fini del maturare della circostanza aggravante¹⁶ e la normativa processuale (art. 4 d. lgs. n. 274/2000) che tratta le stesse situazioni in modo differenziato ai fini del radicamento della competenza in capo all'organo onorario o togato è privo di ragionevole giustificazione e, dunque, viola l'art. 3 Cost.

Lo sforzo di ricondurre a razionalità e uniformità la disciplina in parola è da salutare con favore e ribadisce la necessità di una sintassi normativa più pulita, che sia in grado di offrire soluzioni normative lineari e di facile intelleggibilità in una materia in cui l'esigenza di chiarezza e coerenza sistematica è particolarmente sentita¹⁷.

Da questo punto di vista, pur condividendo la censura di una disciplina odiosamente discriminatoria e ingiustificata, deve osservarsi che la soluzione decisoria raggiunta con la sentenza n. 236/2018 riposa su passaggi motivazionali che, nella loro rapidità, non sempre risultano tranquillizzanti, rispetto ai punti nave che orientano normalmente il processualpenalista impegnato a tracciare le rotte più delicate lungo le quali si muovono le autorità che operano nella giustizia penale.

In particolare, merita qualche riflessione la scelta di ricomporre lo strappo al principio di uguaglianza e di ragionevolezza attraverso una «parificazione di disciplina [che] non può realizzarsi altrimenti che “in alto”» al fine di consentire un più intenso «contrasto della violenza domestica».

La tematica trattata, infatti, ha ad oggetto l'individuazione del giudice competente, suggerendo così un confronto con il principio del giudice naturale preconstituito per legge di cui all'art. 25 Cost.; desta una certa meraviglia, quindi, che la Corte ometta ogni riferimento a tale precetto e questo non emerga neppure sottotraccia ad orientare la decisione in merito al profilo della riserva di legge e del divieto di retroattività, scandito dal requisito della preconstituzione legale. Così, anche allorquando i giudici costituzionali si cimentano nel disinnescare le possibili frizioni con l'art. 25, co. 2, Cost., nella parte in cui contiene il principio della non retroattività della disciplina sostanziale peggior-

¹⁶ Il riferimento è all'art. 577 c.p., che, nel delineare le aggravanti chiamate ad operare in prima battuta per il reato di omicidio volontario e, giusto il richiamo di cui all'art. 585 c.p., per il reato di lesioni volontarie, assegna pari rilievo a tutti i legami familiari/relazionali lì individuati, introducendo un distinguo nel quantum della pena solo in relazione al reato di cui all'art. 575 c.p.

¹⁷ Riconduce alla «incapacità del Parlamento di legiferare, anche nella materia penale» uno dei fattori dell'attuale crisi della legalità penale, che traspare anche dall'atteggiamento della Corte costituzionale favorevole ad un sindacato delle norme *in bonam partem*, M. D'AMICO, *Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore in materia penale*, *Riv.a.i.c.* 17/11/2016, 3.

rativa (che nella specie deriva dal diverso e più severo armamentario sanzionatorio che è a disposizione del giudice ordinario rispetto a quello del giudice di pace), rinunciano a far cenno, pur rapido, alle implicazioni che possono riguardare il primo comma della stessa disposizione costituzionale. Anzi, che il *decisum* trovi applicazione anche ai processi in corso, nella misura in cui determina l'instaurarsi della competenza in capo al tribunale, è confermato dalla precisazione introdotta dalla Corte che, per tranquillizzare in ordine al rispetto del canone della irretroattività sul versante sostanziale, afferma che «innanzi al tribunale ordinario competente anche per il reato di lesioni lievissime, di cui all'art. 582, secondo comma, c.p., in danno del figlio naturale, l'imputato (o indagato) [*sic!*] sarà soggetto all'applicazione della più favorevole disciplina delle sanzioni di cui al Titolo II del d.lgs. n. 274/2000».

Insomma, il percorso di neutralizzazione degli attributi che circondano il precetto di cui all'art. 25, co. 1, Cost. sembra non interessare solo lo sfuggente requisito della naturalità¹⁸, ma investe anche la garanzia della riserva di legge¹⁹, smarrendo altresì il significato del pur robusto elemento della precostituzione²⁰. La materia della competenza non è più solo affare del legislatore e può essere gestita anche in forza del generale canone temporale a cui si informa la disciplina del processo penale, per cui *tempus regit actum*.

Pervero, anche altri sono i riferimenti sovraordinati che risultano coinvolti

¹⁸ Circa l'esigenza di contenere il peso del requisito della naturalità, potenzialmente eversivo rispetto alle logiche di legalità che informano il precetto di cui all'art. 25, co. 1, Cost., v., per un'efficace e attenta attualizzazione della lettura offerta in materia da Nobili, MORELLI, *Giudice naturale versus giudice precostituito*, in *Legge e potere nel processo penale*, Atti del convegno di Bologna, 4 e 5 novembre 2016, Milano, 2017, 211 ss.

¹⁹ In generale, sulla progressiva e vasta erosione della tenuta, solo apparentemente granitica, della riserva di legge in materia penale, v. AMARELLI, *Dalla legolatria alla post-legalità: eclissi o rinnovamento di un principio?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2019, 1406 ss., che osserva, in seno ad un'analisi volta a evidenziare i numerosi fattori che hanno innescato la perdita di forza e spessore del principio, come «la riserva di legge parlamentare inizia a vacillare anche a causa della “legalità (della Corte) costituzionale”»; sul versante penale v., *ex plurimis*, FIANDACA, *Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia rappresentativa nell'era del protagonismo giurisdizionale*, in *Criminalia* 2011, 79 ss.; nonché, più di recente, I. PELLIZZONE, *Profili costituzionali della riserva di legge in materia penale. Problemi e prospettive*, Milano 2016, 47 ss.

²⁰ In proposito v. DI CHIARA, *Il giudice: fisionomia istituzionale e garanzie di sistema*, in *Una introduzione al sistema penale*, a cura di Fiandaca, Di Chiara, Napoli 2003, 219 ss. Nell'architettura del principio l'attributo della naturalità, con la sua eccentricità rispetto ad un artificio squisitamente giuridico, qual è l'individuazione del giudice competente, ha da tempo perso una valenza centrale ed autonoma, per restare assorbito nella dimensione della stringente legalità espressa dalla riserva di legge e dalle irretroattività, le quali forniscono solido argine a qualsiasi manovra volta ad una selezione arbitraria e individuale del giudice destinato a pronunciarsi nella materia penale. Per un'analisi a tutto tondo del precetto di cui all'art. 25, co. 1, Cost. v. PIZZORUSSO, voce *Giudice naturale*, in *Enc.giur. Treccani*, vol. XV, Roma 1989, 1 ss.; ROMBOLI, *Il giudice naturale*, Milano 1981; ID. *Teoria e prassi del principio di precostituzione del giudice*, in *Giur. cost.* 1992, 3244 ss.

nella questione affrontata dalla Corte: sono gli stessi giudici delle leggi che a più riprese pongono a fondamento della propria decisione l'esigenza di allinearsi con «il più elevato livello di contrasto della violenza domestica» espresso dal legislatore nel 2013 e fanno propria la necessità di riconoscere al giudice la possibilità di applicare la misura cautelare personale dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-*bis* c.p.p.) nonché la corrispondente misura precautelare (art. 384-*bis* c.p.p.)²¹. Ecco che sullo sfondo, ma con una precisa messa a fuoco, si staglia il bene della libertà personale di cui all'art. 13 Cost., limitato dall'applicazione della misura di allontanamento dalla casa familiare, che, come noto, può correderci di stringenti prescrizioni che impongono, oltre che l'abbandono della dimora domestica, anche il divieto di avvicinamento a determinati luoghi e a persone.

Ancora una volta le possibili criticità di matrice processuale non vengono né individuate né esplorate, ma piuttosto sottaciute, ritenendosi bastevole quanto argomentato per assicurare la tenuta di una soluzione *in malam partem* che interessa i profili sanzionatori. Infatti, è con esclusivo riferimento all'irrigidimento del regime sostanziale delle pene che la Corte richiama la propria giurisprudenza che ammette interventi con possibili effetti peggiorativi in materia penale: si rievoca, così, la distinzione già più volte percorsa in materia di sindacato su norme di favore, ammesso quando queste «sottraggono determinati gruppi di soggetti o di condotte alla sfera applicativa di una norma comune o comunque più generale, accordando loro un trattamento più benevolo». Per tali ipotesi la censura della Corte costituzionale non si risolverebbe nella creazione di una disciplina normativa sfavorevole (in dispregio alla riserva di legge), bensì in un intervento che determina la «riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria»²².

²¹ Esplicita è, in tale direzione, anche la nota diramata dall'Ufficio stampa della Corte costituzionale che, nel Comunicato del 14 dicembre 2019 (www.cortecostituzionale.it), con cui si offre notizia della sentenza qui in esame, si sottolinea la portata del *decisum* con la significativa intitolazione “Rafforzata la tutela delle vittime di violenze domestiche”, esordendosi poi con la sottolineatura per cui «[il] Tribunale potrà ordinare l'allontanamento dalla casa familiare anche di chi è indagato o imputato di lesioni volontarie lievissime nei confronti di figli naturali, di discendenti e ascendenti in generale, nonché del coniuge, anche separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche cessata, del convivente in modo stabile con cui ha un rapporto effettivo».

²² Notoriamente, la Corte costituzionale assume una posizione restrittiva quando si tratti di pronunciare decisioni che sortiscano effetti *in malam partem* in una materia, qual è quella penale, che è riservata al legislatore, in ragione della funzione garantistica delle logiche di legalità. Da tempo si assiste però ad un orientamento dei giudici delle leggi, teso a “guadagnare spazio” per un sindacato sulle norme penali di favore, che eviti la creazione di aree grigie, sottratte al sindacato di costituzionalità: in questo *trend* si inscrivono quelle decisioni, richiamate anche in questa occasione dalla Corte, che esauriscono la pro-

Alla luce di tali argomenti di segno generale, spesi in diverse occasioni sul terreno della risposta sanzionatoria, la Corte si esime dal confrontarsi con quelle disposizioni sovraordinate che, toccate direttamente dal quesito in esame per le ricadute sulle possibili compressioni della libertà personale, fissano anche per la materia processuale penale una riserva di legge, ritenendo che «[a] maggior ragione l'effetto *in malam partem* per l'imputato (o indagato) derivante dall'eliminazione di una previsione a carattere derogatorio di una disciplina generale, deve ritenersi ammissibile allorché si configuri come una mera conseguenza indiretta della *reductio ad legitimitatem* di una norma processuale».

4. Protezione della vittima vs libertà dell'imputato: un piano pericolosamente inclinato.

A ben osservare il percorso argomentativo seguito in questa occasione dai giudici delle leggi, l'effetto *in malam partem* che deriva dal *decisum* non si atteggia come «mera conseguenza indiretta», rappresentando piuttosto il motivo principale che orienta la valutazione della Corte di accogliere la questione di illegittimità costituzionale. Invero, una volta verificata la lesione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., la Corte si interroga in ordine alla scelta da compiere per operare la *reductio ad legitimitatem* e, come già osservato, afferma che «[l]a parificazione di disciplina non p[ossa] realizzarsi altrimenti che “in alto”, [...] in linea con il più elevato livello di contrasto della violenza domestica, con la conseguente possibilità, in particolare, per il giudice di applicare, nell'uno e nell'altro caso, la misura cautelare personale dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.) adottabile

pria “forza creatrice” nel fissare diversamente i confini operativi nei rapporti tra norma speciale e norma generale, allorché la prima fondi un trattamento più favorevole che sia ritenuto ingiustificato o lesivo di prerogative costituzionali (per tale costruito v. Corte cost., 23 novembre 2006, n. 394). Sui confini delle pronunce *in malam partem* dei giudici delle leggi v. STAFFLER, *Questioni di legittimità costituzionale in malam partem: nuovi limiti al sindacato da parte della Consulta? (A proposito della causa di non punibilità ex art. 649 c.p.)*, in *questa Rivista*. In tema v. anche le osservazioni di MANES, *Illegittime le “norme penali di favore” in materia di falsità nelle competizioni elettorali*, in www.forumcostituzionale.it; nonché PELLIZZONE, *Il fondamento costituzionale del principio di retroattività delle norme penali in bonam partem: de decisioni dall'impostazione divergente (sentt. n. 393 e 394 del 2006)*, in www.forumcostituzionale.it. In ordine al controllo di costituzionalità che incide su norme di favore, v. ROMANO, *Sindacato sulle norme penali di favore*, in *Libro dell'anno del diritto*, 2015, www.treccani.it, che ben chiarisce come, nel caso di dichiarazione di incostituzionalità di una norma di favore che sottrae una certa classe di soggetti o di condotte dall'applicazione di altra norma di più ampia portata, l'effetto «*in malam partem* non discenderebbe dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti da parte della Corte, ma rappresenterebbe, invece, una conseguenza dell'automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso oggetto delle disciplina derogatoria giudicata incostituzionale».

anche in via d'urgenza (art. 384-*bis* c.p.p.)».

Insomma, una volta riscontrata la lesione del parametro costituzionale, la Consulta realizza una scelta assai significativa: nell'accogliere la q.l.c., decide di estendere le competenze del tribunale, dichiarando *in parte qua* l'illegittimità dell'art. 4 d. lgs. n. 274/2000, al dichiarato scopo di rinforzare il contrasto alla criminalità relazionale e familiare mediante l'estensione del ricorso alla misura di protezione della vittima di cui all'art. 282-*bis* c.p.p.

Il primo passaggio evidenzia la primazia del giudizio costituzionale anche su quelle materie sulle quali incombe la riserva di legge, inscrivendosi nel solco di un più ampio filone interpretativo che, fors'anche nella consapevolezza di un progressivo degrado del formante legislativo²³, mira a limitare la presenza di "zone franche"²⁴, rispetto alle quali il legislatore sarebbe altrimenti svincolato dalle indicazioni offerte dai giudici costituzionali²⁵: comprensibile e per certi versi condivisibile è tale prospettiva, anche se, soprattutto laddove l'oggetto del *decisum* sia materia attinta da più parti dalla garanzia della riserva di legge, sarebbe, forse, preferibile indirizzare almeno in prima battuta un monito ed un invito a intervenire al detentore del potere legislativo.

Più innovativo e, per certi versi, eccentrico è l'argomento che a più riprese viene richiamato dalla Corte costituzionale per sostenere la decisione di limitare la competenza del giudice di pace: la scelta di elevare il contrasto verso alcune -pur odiose e diffuse- forme di criminalità, offrendo protezione alle vittime mediante l'estensione operativa di misure cautelari personali, si innesta su un versante particolarmente delicato, quello del bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e le garanzie di libertà, che pare da ricondursi ai compiti

²³ Cfr. in proposito le osservazioni critiche di D'AMICO, *Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore in materia penale*, cit., 9 ss., che, tra i vari fattori che hanno generato la crisi del principio di legalità e della riserva di legge in materia penale, richiama «la carenza di sistematicità dell'ordinamento penale, da imputarsi, oltre che alla mancata riforma del codice del 1930 [...], alle scelte di politica criminale del legislatore che, negli ultimi anni, ha privilegiato interventi settoriali». Sulle cause della crisi della legalità riconducibili alle scelte e al linguaggio del legislatore v., per una critica tanto aspra quanto acuta, AMARELLI, *Dalla legolatria alla post-legalità: eclissi o rinnovamento di un principio?*, cit., 1419 ss.

²⁴ È questa l'espressione inaugurata da Corte cost., n. 148 del 1983, che, in relazione alla q.l.c. sull'art. 5 della legge 3 gennaio 1989, n. 1 in tema di non punibilità per le opinioni espresse dai componenti del c.s.m., ebbe a chiarire come v'è un «sindacato cui le norme stesse devono pur sempre sottostare, a pena di istituire zone franche del tutto imprevedute dalla Costituzione, all'interno delle quali la legislazione ordinaria diverrebbe incontrollabile».

²⁵ Cfr. in proposito BONOMI, *Zone d'ombra, norme penali di favore e additive in malam partem: una "differenziazione ingiustificata" da parte della Corte costituzionale?*, in *Le zone d'ombra della giustizia costituzionale*, a cura di Balduzzi, Costanzo, Torino 2007, 154 ss.; D'AMICO, *Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore in materia penale*, cit., 8 ss.; MARINUCCI, *Il controllo di legittimità costituzionale delle norme penali: diminuiscono (ma non abbastanza) le "zone franche"*, in *Giur. cost.* 2006, 4160 ss.

del legislatore, piuttosto che a quelli della Consulta.

Il panorama normativo con cui si confrontano i giudici delle leggi non è limitato all'art. 4 d. lgs. n. 274/2000, ma si apre -lasciandolo solo apparentemente sullo sfondo- alla materia cautelare e in particolare all'art. 282-*bis*, co. 6, c.p.p., che consente di ricorrere a una misura cautelare qualora si proceda per il delitto di cui all'art. 582 c.p., limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate. L'operazione compiuta dalla Corte è stata quella di limitare la competenza del giudice di pace (disposizione derogatrice *in melius* per particolari categorie) in favore della competenza del tribunale (disposizione generale destinata a riespandersi), ma in verità tale operazione è ricondotta dalla stessa Corte alla finalità di limitare la competenza del giudice di pace (disposizione *in melius* per particolari categorie) in favore di una più ampia operatività della disciplina in tema di misure cautelari personali. L'esigenza coltivata non è quella di ricondurre i procedimenti per lesioni lievissime nei confronti del figlio naturale alla materia trattata dal Tribunale per una questione di armonia sistematica o di diverso spettro di poteri procedurali: la sperequazione rilevata dalla Corte attiene direttamente alla applicabilità/inapplicabilità della misura cautelare protettiva della vittima di cui all'art. 282-*bis* c.p.p.

La Corte -può *prima facie* osservarsi- riespande la norma generale dell'art. 282-*bis*, co. 6, c.p.p., dichiarando la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.lgs. n. 274/2000, che si atteggia come norma di favore per talune categorie: se non che nella materia in oggetto, la disposizione generale non è rappresentata tanto dall'art. 282-*bis*, co. 6, c.p.p., quanto dall'art. 280 c.p.p., che, per l'appunto, fissa le condizioni di applicabilità delle misure coercitive, limitandone la praticabilità per le ipotesi criminose punite con una pena editale superiore nel massimo a 3 anni. L'art. 282-*bis* co. 6, c.p.p. si muove, dunque, in chiave di eccezione alla regola, la quale ultima, in virtù della dichiaratoria di incostituzionalità di cui si va discorrendo, viene ulteriormente eccettuata. Ed il rapporto regola/eccezione che governa il combinato disposto appena richiamato non è costituzionalmente indifferente, atteggiandosi piuttosto come la doverosa e immediata ricaduta dell'inviolabilità della libertà personale di cui all'art. 13 Cost.

Se guardata alla luce dei valori costituzionali in gioco, dunque, il rapporto tra le disposizioni coinvolte nel presente *decisum* non segna un sentiero che porta in modo immediato e privo di ostacoli verso l'epilogo raggiunto nella sentenza n. 236/2018.

Anche coltivando una diversa visuale prospettica, ossia quella focalizzata sulla tutela della vittima, può osservarsi come la soluzione sposata dai giudici costi-

tuzionali assecondi le esigenze di protezione della persona offesa, privando però al contempo quello stesso soggetto di un ventaglio di facoltà che solo nel procedimento davanti al giudice di pace gli sono accordate²⁶. L'argomento che fa perno intorno al ruolo dell'offeso, dunque, poteva ipoteticamente portare verso approdi decisorii opposti, in ragione del fatto che una delle caratteristiche distintive della giurisdizione penale di pace risiede nella particolare valorizzazione del ruolo e dei poteri della persona offesa. In luogo di una tutela delle prerogative procedimentali dell'offeso (particolarmente spiccate nel procedimento davanti al giudice di pace), si è ritenuto di dover valorizzare le esigenze di protezione della vittima (assicurate dallo strumento cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare), con una scelta che non sembra trovare alcun preciso addentellato a livello di precetti costituzionali.

Certo, gli argomenti richiamati a sostegno della declaratoria di incostituzionalità si collocano nel solco delle linee di politica criminale tracciato dell'ultimo decennio, che ha implementato un articolato sistema di protezione dal rischio di vittimizzazione reiterata di chi subisca reati riconducibili alla criminalità relazionale ed ha, proprio con l'intervento del 2013, esteso la misura dell'allontanamento familiare anche ai procedimenti per il reato di lesioni volontarie. Ma anche tale *trend* legislativo si iscrive all'interno di un più ampio percorso di rivalutazione del ruolo della vittima nelle dinamiche procedimentali e in alcuni significativi snodi ed epiloghi processuali che si fondano sulle logiche conciliative e/o riparative.

La rivalutazione delle ragioni della persona offesa rappresenta un approdo condiviso nelle prospettive multilivello che ormai governano il nostro ordi-

²⁶ Molteplici sono i riferimenti normativi interni al d. lgs. n. 274/2000 che compongono un corredo di facoltà poste in capo alla persona offesa, tale da rendere evidente il ruolo di primaria importanza che a questa viene assegnato nella procedura di competenza del giudice di pace: tra i momenti di più evidente rivalutazione dell'intervento dell'offeso si possono sinteticamente richiamare il ricorso immediato al giudice *ex art.* 21 d. lgs. n. 274/2000, la mediazione in sede di udienza di comparizione *ex art.* 29 d. lgs. n. 274/2000, la valutazione dell'interesse dell'offeso in occasione della delibazione in punto di particolare tenuità del fatto *ex art.* 34 d. lgs. n. 274/2000 e in occasione della delibazione sulle condotte riparatorie di cui all'art. 35 d.lgs. n. 274/2000. Peraltro, proprio il rilievo assegnato alla persona offesa non solo nelle cadenze procedimentali interne, ma anche all'interno delle dinamiche decisorie che segnano epiloghi differenziati, ha dispiegato effetti sul piano della competenza, ritagliandosi questa in ragione della riconducibilità di singole tipologie di reato a contesti criminologici di conflittualità interindividuale. In proposito v. MARZADURI, *Procedimento penale davanti al giudice di pace*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di M. Bargis, Milano 2018, 1214, che osserva come «[l]e funzioni conciliative del nuovo procedimento si riflettono nella scelta delle fattispecie penali attribuite al giudice di pace elencate nell'art. 4. Per l'appunto, nel primo comma della disposizione compaiono alcuni delitti del codice penale [...] che, oltre ad essere normalmente di agevole accertamento, costituiscono l'espressione tipica di una microconflittualità interindividuale, rispetto alla quale il diverso modello penale potrà immediatamente essere valorizzato».

namento, ma le modalità con cui quella rivalutazione viene perseguita e realizzata sono diverse, privilegiandosi ora un approccio di natura securitaria²⁷, che enfatizza logiche punitive e di restrizione delle libertà fondamentali dell'imputato, ora un approccio di matrice umanistica, che recupera un ruolo centrale dell'offeso nelle dinamiche processuali, superando la tradizionale estromissione dello stesso ascrivibile alla preponderanza, nel processo penale, delle ragioni pubblicistiche su quelle privatistiche²⁸.

Insomma, l'opzione privilegiata dalla Corte sembra mossa dall'esigenza di fronteggiare una disarmonia normativa derivante dal confuso prodotto di un formante legislativo che pare sempre più di frequente caratterizzato da asi-

²⁷ CORNACCHIA, *La vittima nel diritto penale contemporaneo tra paternalismo e legittimazione del potere coercitivo*, Roma 2012, 63, che osserva come «la vulnerabilità della vittima è spesso divenuta il presupposto delle nuove politiche punitive per la sicurezza (rivolte alla collettività, spesso sfruttando ondate di indignazione, registrate e non di rado studiatamente provocate dai mass-media) e del neo-paternalismo penale nei confronti delle vittime stesse»; ID., *Vittima e giustizia criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2013, 1782 ss.; VENTUROLI, *La vulnerabilità della vittima di reato quale categoria a "geometria variabile" del diritto penale*, in *Riv. it. med. legale*, 2018, 553 ss., che in tema di vittime vulnerabili e con particolare riguardo alla disciplina introdotta proprio dal d.l. n. 93/2013 osserva come «[a]l di là dei vincoli derivanti dalle fonti internazionali, i confini labili della vulnerabilità consentono un utilizzo estremamente disinvolto di tale categoria da parte del legislatore e talvolta solo in apparenza rispondente all'adempimento di quei doveri solidaristici richiamati dalla Costituzione. Proprio l'esperienza degli ultimi lustri dimostra con tutta evidenza come l'argomento della vulnerabilità sia facilmente spendibile - al pari del resto e, in via più generale, di quello della protezione della vittima di reato - per giustificare politiche penali volte a contrastare le forme di criminalità più allarmanti in un dato momento storico a prescindere dalla reale necessità di specifici interventi normativi in materia» per concludere che «negare che allo stato attuale la cangiante colorazione securitaria della categoria della vittima vulnerabile prevalga sul complesso delle tinte ad essa collegate pare estremamente difficile»; nonché, per un inquadramento storico sistematico a tutto tondo, ID., *La vittima nel sistema penale. Dall'oblio al protagonismo?*, Napoli, 2015. Sotto il versante processuale, e in particolare delle misure cautelari personali, v. F. ZACCHÈ, *Le cautele fra prerogative dell'imputato e tutela della vittima di reati violenti*, cit., 646 ss., che rileva come «L'inesorabile marcia del legislatore verso forme di protagonismo della vittima anche negli assetti cautelari offre l'occasione per tentare di mettere ordine in tale campo, consapevoli che, sullo sfondo, aleggia una questione più generale: l'inveterata e mai sopita tendenza del legislatore a impiegare gli istituti processuali, e *in primis* le misure cautelari, per finalità di tipo sostanziale ed extraprocessuale, a discapito dei diritti fondamentali da riconoscere all'imputato»

²⁸ V. in proposito, CATALANO, *La tutela della vittima nella direttiva 2012/29/UE e nella giurisprudenza delle Corti europee*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2014, 1789 ss., che ben evidenzia il diverso significato con cui viene via via rievocato «il riposizionamento della vittima sulla scena della giustizia penale», rievocando uno sviluppo «tra due poli opposti: un versante in luce teso a correggere gli strabismi interpretativi, causa storica della estromissione della vittima dalla scena del processo penale tradizionale; un lato oscuro, che individua nella figura della vittima uno strumento formidabile di modifica del sistema e al tempo stesso un potente fattore di coagulazione del consenso pubblico intorno a politiche della sicurezza e del controllo sociale. La prima angolazione restituisce alla vittima il ruolo naturale di protagonista in carne e ossa del processo penale; la seconda prospettiva valorizza non la vittima in carne e ossa ma l'icona — *eikon* — della vittima e vede nella rivalutazione della vittima un arnese strumentale alla creazione di una cultura da ombre della caverna, che impedisca di percepire la reale portata delle riforme portate avanti nel nome della (idea) di vittima».

stematicità, ma in verità finisce per presentare i tratti di una scelta di politica legislativa²⁹, come tale interdotta dal dettato dell'art. 28 l. 11 marzo 1953, n. 87, consistente nel far prevalere le ragioni della protezione su quelle della tutela processuale della vittima. L'ampliamento operativo dell'eccezione alla regola che argina il ricorso alle misure cautelari personali, per andare incontro a un'esigenza di protezione della vittima che viene ritenuta prevalente sulle prerogative procedimentali riconosciute dal d.lgs. n. 274/2000 alla medesima persona offesa, è frutto di un'opzione che sposta la messa a fuoco dell'obiettivo dalla tutela delle libertà alla prospettiva securitaria e che fa prevalere le ragioni della vittima su quelle dell'imputato.

Al di là delle concrete ricadute operative, che sono destinate ad avere un rilievo statistico risibile, la posizione assunta dalla Corte costituzionale desta qualche preoccupazione; *in primis* per il disinteresse manifestato, sia sul piano argomentativo che su quello decisorio, verso la centralità del bene della libertà personale di cui all'art. 13 Cost., in secondo luogo per l'assegnazione di uno specifico rilievo alle esigenze della vittima in chiave di compressione dei diritti fondamentali dell'imputato, inaugurando un delicato bilanciamento, che non trova, a ben vedere, addentellati sovraordinati specifici, con il rischio di una pericolosa inclinazione del piano interpretativo su una materia resa particolarmente scivolosa dalla mancanza di una cornice sistematica che orienti adeguatamente l'interprete.

VALENTINA BONINI

²⁹ Sui confini, tutt'altro che di facile tracciabilità, tra ruolo giurisdizionale e ruolo politico della Corte, v., per una visione multiprospettica alla luce della pluralità dei contributi ivi raccolti, a cura di ROMBOLI, *Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima "politica" e quella "giurisdizionale"*, Torino 2016 e, in particolare, l'efficace sintesi operata da ROMBOLI, *Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima "politica" e quella "giurisdizionale". Una tavola rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso ad un anno dalla sua scomparsa*, 6 ss.